

Associazione Studi Tardoantichi - Sezione di Parma

Aula della Bandiera - Facoltà di Giurisprudenza

19 Febbraio 2009

Lecture di diritto nelle *Variae* di Cassiodoro

MARCELLA RAIOLA
Università di Napoli "Parthenope"

Custodia legum civilitatis est indicium
*Scientia iuris e iurisdictio nelle Variae di Cassiodoro**

Quando nell'ormai lontano 1983 Antonio Guarino, nel corso della prima *Settimana di Studi su Cassiodoro* organizzata in Calabria, postulò l'esigenza di valorizzare le *Variae* come fonte atecnica di cognizione del *ius privatum*, suggerendo, addirittura, l'inaugurazione di un dipartimento filologico-giuridico devoluto a tale scopo, e fornendo poi un paradigma dei metodi e degli orientamenti da seguire per le future indagini, forse non immaginava che il suo *desideratum* sarebbe stato accolto con tanto entusiasmo e che gli esiti della perlustrazione dei testi cassiodorei si sarebbero rivelati qualitativamente e quantitativamente tanto notevoli e fruttuosi.

Anche - anzi, forse soprattutto - grazie all'attenzione prestata alle *Variae* dai giuristi, peraltro, è stata operata una ricollocazione dell'Autore all'interno degli scenari politico-istituzionali e culturali del VI secolo, dal Nostro attraversato quasi nella sua interezza, il che ha determinato il suo definitivo riscatto dalle accuse mommseniane (1) di *exilitas*, *vaniloquentia*, scarsa sensibilità storica (Mommsen deplora il fatto che pur essendo un alto funzionario di Stato *in rerum fluctibus conlocatus*, Cassiodoro abbia ommesso, per stucchevole cautela, ovvero per pavida negligenza, di fornire dati precisi, quali i nomi degli ambasciatori o le circostanze delle loro missioni), e piaggeria (TH. MOMMSEN, *Variarum Libri XII, Prooemium*, in *M.G.H. A.A.*, XII, Berlin, 1961², p. XXIII *quasi adulationis scholam exemplorum varietate commendaturus*) (2).

Con sforzo esegetico necessario e poderoso (Arcari, Giardina), si è passati dalla valutazione della silloge come di un' "*informe enciclopedia del sapere tardoantico*" (Momigliano), serbatoio di lemmi, stilemi e *topoi* letterari sparsi - ovvero, sempre sull'onda del vincolante e autorevole giudizio reprobato di Mommsen, come paradigma della "corruzione" del gusto letterario -, all'individuazione di un progetto politico-ideologico maturo e consapevolmente attuato dall'Autore, altissimo funzionario del regno gotico, giunto ai vertici della carriera (prefettura del pretorio), ma sempre intimamente legato alla sua veste di "questore", una carica "sincretistica", dalla quale "discendono" (Giardina) tutte le altre, che richiedeva *scientia iuris*, *cautela sermonis* ed *eloquentia* (3 e 4), e che si configura, tradizionalmente, come dimostrano i numerosi studi storici e prosopografici dedicati ad essa, come una sorta di privilegiato canale di mediazione tra governati e governanti, dato che il questore, come ribadisce Cassiodoro, è colui che, riprendendo, orientando

* I numeri tra parentesi rimandano ai testi citati, richiamati o discussi nella relazione e posti in calce alla medesima

e, al limite, riprovando il sovrano, nonché formalizzandone decorosamente il pensiero e le decisioni (rescritti, editti, mandati), evita al sovrano la *reprehensio* del popolo. Il questore, quindi, sussume nelle sue categorie di azione e giudizio tutte le garanzie di tutela degli interessi del popolo e di indipendenza del ceto dei funzionari, comprendente numerosi magistrati giudicanti.

Il tanto vituperato, ridondante “stile” cassiodoreo, dunque, non essendo giustapposto all’opera, ma costitutivo del suo messaggio politico, si giustifica come supremo tentativo di plasmare, attraverso una *Forma* intesa brownianamente come “idioma del potere”, una nuova classe dirigente romano-gotica capace di “custodire” (termine centrale nelle *Variae*) il *ius* già opportunamente e definitivamente codificato dagli *Antiqui* (giuristi dei secoli dell’Impero e codificatori), con un’applicazione fedele e variata, rispettosa delle sue articolazioni e consolidate fattispecie.

Che Cassiodoro non sia stato un servile cortigiano-cronista, ma un intellettuale capace di elaborare un progetto improntato a creatività è attestato sia dalla vantata e rimarcata collocazione (5) del trattato intitolato *De Anima* alla fine dei dodici libri di epistole - un’incongruenza che ha dato molto da pensare agli studiosi e che può essere risolta solo postulando un’equiparazione del magistero civile e della *militia* etico-religiosa, sicché il *De Anima* viene a costituire il “codice fondativo e comparativo”, per così dire, delle virtù etiche e dianoetiche di cui, nelle *Variae*, si auspica i funzionari siano dotati -, sia dall’incoerenza e contraddittorietà degli stessi detrattori, che da un lato hanno svilito il suo magistero ravennate (vd. Cracco-Ruggini, che parla di “alacre lealismo da arrampicatore sociale”); dall’altro hanno additato, nel Cassiodoro esule a Costantinopoli (540-554 ca.), un lucido e geniale statista capace di proporre, per la sistemazione del regno italico, una brillante soluzione amalo-ancia (matrimonio di Germano e Mathasuinta, vedova di Vitige), atta a pacificare la componente senatoria filobizantina e quella gotica integralista (come emerge dall’epilogo dei *Getica* di Jordanes, epitome della *Historia Gothorum* di Cassiodoro).

Lo studio delle epistole cassiodoree risulta oggi tanto più fecondo, dunque, quanto più si riconosce che le *Variae* sono un’opera intenzionalmente strutturata in base alle linee programmatiche di un grande disegno politico-istituzionale veicolato e sorretto dalla *Forma*, intesa come *analogon* retorico della *Norma*, (*Var. IX, 21: Prima enim grammaticorum schola est fundamentum pulcherrimum litterarum, mater gloriosa facundiae, quae cogitare novit ad laudem, loqui sine vitio. Haec in cursu orationis sic errorem cognoscit absonum, quemadmodum boni mores crimen detestantur externum*), nel cui solco i Goti avrebbero dovuto porsi, abbandonando le pratiche tribali e adottando lo stile di vita compendiato nel termine “*civilitas*” (nella stessa *Varia IX, 21*, scritta a nome di Atalarico, Cassiodoro intona un grato e vibrante inno alla grammatica, *magistra verborum, ornatrice humani generis, quae per exercitationem pulcherrimae lectionis antiquorum nos cognoscitur iuvare consiliis*, la grammatica mediatrice tra passato e presente, che solo *apud legales dominos manere cognoscitur singularis*, e prosegue dicendo: *Arma enim et reliqua gentes habent: sola reperitur eloquentia, quae Romanorum dominis obsecundat* (6).

La tradizione romana porta generosamente in dote, come peculio suo proprio, ai *rudes viri* (*Var., Praef., 8*) futuri amministratori del vagheggiato regno italico autonomo, la “lettera”, la *Forma* che debella la *de-formitas* morale, compendio della sua indissipabile esperienza storica.

Di tale atteggiamento, suggerito e “costruito” da Cassiodoro nelle sue *Variae*, è motivo-spia, come si è detto, dal termine *civilitas*, che indica l’adattamento dinamico della nuova componente germanica alla statica e non ulteriormente perfettibile realtà del *ius Romanorum*.

Ma le *Variae* sono anche il documento amaro di una sconfitta storica che in termini di *longue durée* si sarebbe tuttavia rivelata molto produttiva, come quasi tutte le sconfitte (Giardina mette in guardia dal tentativo di operare resezioni storiche ispirate a quella “eugenetica retrospettiva”, che valorizza solo i successi, cassando le esperienze presuntamente e contingentemente fallimentari, ma capaci, a distanza, di sviluppare nuovi fermenti istituzionali e culturali).

Nell’analizzarle, perciò, anche in un’ottica squisitamente giuridica, occorre tenere costantemente presente l’importante dato della loro “riscrittura funzionale”, del loro doppio statuto compositivo (sono state vergate, infatti, per i singoli destinatari e raccolte, poi, con intenti polemici, nel 538, probabilmente per la nobiltà filobizantina ostile alla fusione etnico-culturale di Goti e Romani, nonché per i posteri, come specificato nella *Praefatio*), che ha spesso portato gli studiosi (Polara, Giardina) ad evocare, non impropriamente e assai suggestivamente, il paradosso del Pierre Menard borgesiano che “riscrive” il Don Chisciotte *verbum de verbo* pervenendo tuttavia ad un esito assolutamente originale.

La lettura “mirata” delle *Variae*, per ciò che può qui interessare, consente di individuare due livelli interrelati di riflessione e investigazione: uno giuridico *stricto sensu* e uno per così dire “metagiuridico”.

Il primo livello, empirico e contingente, è adito per individuare permanenze e mutamenti di singoli istituti e procedure, per verificare tempi, modi e profondità della ricezione dei dispositivi della cancelleria orientale in occidente, per ricostruire la complessa vicenda della legittimazione dei poteri di Teoderico - quindi della sua *constitutional position*, per dirla con A.H.M. Jones -, per riconoscere, infine, sia pur indiziariamente, gli ipotesti teodosiani di *epistulae* “edittali” (molte *Variae* sono denominate *edicta*, con oscillazioni semantiche e “tipologiche” affatto irrilevanti. Vd., per le prerogative dei sovrani gotici in materia di legislazione, G. VISMARA, *Il diritto nel regno dei Goti*, in *Teoderico il Grande e i Goti in Italia*, dove si specifica che Teoderico e i successori non potevano promulgare *leges* né conferire cittadinanza romana, ma avevano il solo potere di emettere *edicta* di efficacia temporalmente e territorialmente limitata. La riprova di ciò è anche in Proc., *Bell. Goth.* II, 6, 17, dove è riportata la perorazione dei tre ambasciatori inviati da Vitige a Belisario nel 537, in cui si rimarca che, fin dal tempo di Teoderico, i Goti, rispettando l’autorità di Bisanzio, appunto, non hanno mai emanato leggi, scritte o non scritte, e non hanno ricoperto cariche civili, rimaste appannaggio dei soli romani. Secondo l’Astuti, tuttavia, (G. ASTUTI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti. Età romanobarbarica*, Padova 1953, pp. 34-36), gli editti dei re gotici sarebbero stati *de facto* parificati alle *leges* emesse dalla corte bizantina, in quanto, a differenza degli editti dei magistrati, validi solo entro il loro distretto e per la durata della loro carica, quelli dei re gotici avrebbero avuto efficacia illimitata. Inoltre, essi venivano approvati dal *senatus*, dai *proceres palatii* e dal *consistorium*, secondo la stessa solenne procedura seguita a Costantinopoli).

Il secondo livello, invece, teorico e perfino, talvolta, speculativo, conduce alla scoperta dei presupposti dell'agire giuridico nel tardoantico, delle interferenze e corrispondenze tra precettistica cristiana, elaborazione dottrinarie e dispositivi giuridico-repressivi e, soprattutto, della distanza tra Oriente e Occidente nella selezione e motivazione dei testi normativi e nell'ancoraggio dei medesimi ad un certo quadro valoriale (civico e formale per l'Occidente, metafisico e ieratico per l'Oriente).

Lo studio dei singoli istituti giuridici e della loro sorte nel magmatico VI sec. conduce spesso alla chiarificazione di processi sociali e mentali che sono il robusto supporto e, nel contempo, l'evidente riflesso del diritto, e ne illuminano la natura di "forma specifica di disciplinamento sociale, distinta dalla religione, dall'etica e dalla stessa politica", di "impareggiabile tecnologia di controllo delle relazioni umane" (A. Schiavone).

Sarebbe impossibile elencare anche solo sommariamente i problemi, i temi, i dati giuridicamente rilevanti presenti nelle *Variae*. Un'esemplificazione significativa, per problematicità e "promiscuità" concettuale può essere fornita a partire dalla disamina di due testi ricchi di correlazioni e riguardanti due istituti "liminali", tradizionalmente posti, cioè, alla convergenza tra *imperium* e *iurisdictio*: l'*asylum* e la *restitutio in integrum*. Si tratta della *Varia* III, 47 e della *Varia* IV, 35.

Sia nella legislazione greca che in quella romana e romanobarbarica, il diritto d'asilo si connota come temperamento tendenziale delle istanze della giustizia e di quelle del rispetto dovuto a luoghi e persone "sacre". Le città greche stipulavano trattati di *asulia*, cioè di rinuncia a quel diritto di rappresaglia (*súlai*) contro altre comunità, che scattava nel caso in cui fosse stato impossibile ottenere quanto rivendicato con mezzi legali.

Le fonti letterarie rivelano che al rispetto del diritto di asilo non si era tenuti nel caso in cui fosse stata emessa, contro chi chiedeva asilo, una condanna definitiva. Luoghi deputati a garantire l'asilo erano aree sacre di rilevanza riconosciuta e templi specificamente indicati.

Tiberio, a Roma, ne fece ridurre il numero, perché il loro proliferare accresceva il disordine pubblico, visto che per loro tramite veniva forzato il giudicato penale. Beneficiavano dell'asilo soprattutto gli schiavi, che potevano chiedere di essere acquistati da altri padroni in caso di comprovati ed evidenti maltrattamenti.

In epoca cristiana, l'asilo assume ovviamente una diversa fisionomia. Il diritto in questione viene fatto discendere da passi del *Deuteronomio* (19, 1-13 e 35, 9-15) in cui si indicano città atte ad accogliere quanti si siano macchiati di delitti (il Concilio di Trento avrebbe poi dichiarato l'asilo "istituzione divina").

Le epistole 113 e 115 di Agostino (indirizzate a Favenzio e a Cresconio) pure ci illuminano su alcuni importanti implicazioni e su interessanti passaggi evolutivi dell'istituto.

Mentre i pagani concedevano l'asilo per preservare dall'effusione di sangue i luoghi in cui erano conservate le effigi degli dèi, l'asilo ecclesiastico, invece, era inteso come espressione-espansione della *charitas*, volta ad attenuare il rigore della pena afflittiva.

Nei primi secoli dell'era volgare, il diritto di asilo si presentò come potere di *intercessio* dei vescovi a favore di chi riparasse nelle chiese sedi di vescovati, appunto. L'asilo ecclesiastico non si configurava come appello alla giustizia divina, perché anche il reo convinto poteva trovare protezione, né si traduceva, almeno in linea di principio, in un'ingerenza indebita nell'ordinaria giurisdizione civile, perché l'intento dichiarato era quello di evitare la vendetta privata e favorire una più completa e approfondita disamina dei fatti occorsi (Caron).

In caso di colpevolezza, in ossequio al principio della *poena medicinalis*, l'asilo scongiurava l'applicazione della pena capitale, commutandola in una pena non solo più lieve ma anche "simbolica", edificante (Nella *Varia* che andremo fra poco ad esaminare, Cassiodoro dà prova di conoscere perfettamente l'idealità sottesa a tale concezione dell'asilo, effondendosi nella minuziosa e pittoresca descrizione "funzionale" del luogo di confinamento dell'omicida protagonista del caso, come a voler delineare una sorta di ideale e voluto *contrappasso*).

Il *CTh* e il *CI* riconoscono tale diritto (*CTh.*, IX, 45; *CI*, L 12, C, I, 12; *Nov.* XVII, CXVII, CXXVIII, CXXXI).

Il Teodosiano, principale riferimento di Cassiodoro - che ricalca spesso e volentieri stilemi e termini delle *constitutiones* del codice del 438 -, più che stabilire i termini e i criteri dell'attenuazione della pena, però, si preoccupa di stabilire i "limiti locali" dell'estensione del diritto, nonché il comportamento da seguire nel caso in cui uno schiavo si rifugi *in ecclesia* e nel caso in cui la persona che chiede asilo sia armata. Più che "contenutizzare" il diritto d'asilo e delimitarlo, insomma, le leggi stabiliscono procedure da seguire e prefigurano, piuttosto, lo scenario sanzionatorio per il mancato rispetto dell'asilo stesso (contro i violatori del diritto d'asilo Arcadio, Valentiniano e Teodosio I fanno valere il *crimen maiestatis*). La *Varia* considerata, infatti, non fa neanche indirettamente riferimento a una norma mitigante, ma solo alla pena per il reato contestato al colpevole, così come contemplata da "leggi" genericamente evocate.

In effetti, l'asilo non era una richiesta di perdono o un appello a norme precise, ma quasi l'attestazione di una drammatica resipiscenza del reo, il quale, *consciis facti sui*, come Cassiodoro scrive nel testo in oggetto, poteva sperare di salvare la vita o di sfuggire, se schiavo, a castighi probabili e temibili.

Nella *Lex Visigothorum* si contempla che il parricida possa, *pietate principum vel iudicum*, essere condannato all'esilio perpetuo (come accade a Iovino, protagonista della *Varia* prescelta, appunto) invece che a morte. Il diritto carolingio avrebbe distinto, poi, i giudicabili dai giudicati, escludendo dal beneficio della *excusatio* questi ultimi, perché ciò avrebbe leso l'autonomia e l'efficacia della funzione giudiziaria. Anzi, per impedire che il sacerdote, benedicendo estemporaneamente - e quindi consacrando - il luogo in cui si era rifugiato il reo, interrompesse l'*iter* del processo, perturbando la giustizia, gli si comminava il taglio della mano!

Vd. testo della *Varia* III, 47 (7)

Merita speciale attenzione, nella *Varia* III, 47, l'articolazione dell'*incipit*, che si presenta, come nella maggior parte delle lettere, come un *dicolon* composto da espressioni apparentemente tautologiche e pleonastiche, ma in realtà artatamente disposte "a dittico", in ciò corrispondendo a un certo gusto figurativo tardoantico, che ha prodotto preziosi dittici eburnei.

Il primo troncone della riflessione svolta prima di entrare nel merito della questione trattata, infatti, usualmente esprime o difende il punto di vista del potere centrale, deputato ad emettere un preventivo e orientativo giudizio sui casi occorsi, inquadrandoli in un solido schema etico-teoretico; il secondo, invece, lungi dal costituire un mero espediente «*to prolong the fanfare*», come scrive il Macpherson, riporta in modo mediato e differito - mimeticamente riproducendolo, insomma - il pensiero del destinatario, cioè la presentazione e la conseguente, auspicata accettazione, da parte sua, del vantaggio concreto dell'azione intrapresa dalla corte ponderatamente (*secundum ius e salva civilitate*).

Le varianti occasionali, una volta fissato lo schema-base, sono numerose: dal *dicolon* “**a coda di rondine**”, in cui all'azione di un buon principio operante, spesso personificato (*providentia, pietas* etc.), corrisponde una reazione che perfettamente si “incastra” negli spazi etico-politici ritagliati dal valore agente (8) a quello “**responsionale**”, in cui due principi di pari rilevanza integrano vicendevolmente i propri benefici, traendo l'uno dall'altro vigore e vitalità, in un virtuoso circolo perpetuo (9-10-11); da quello “**storico-allusivo**”, in cui il richiamo alla tradizione e ad antiche virtù serve a denunciare indirettamente un comportamento antistatale, facendo leva sul senso dell'onore e del pudore dei destinatari inadempienti (12), a quello “**logico-intensivo**”, in cui l'autore espone e propone, con simmetriche e bifocali osservazioni, il proprio ragionamento riguardo a un problema, partendo da una generale asserzione ispirata ai valori civili propagandati e approfondendone poi il senso, nel secondo *colon*, tramite l'identificazione con il destinatario/vittima di un'ingiustizia o con i destinatari/supplici, oppure inanellando le più gravi conseguenze della defezione dal valore proclamato.

Qui abbiamo uno schema che integra principio generale e beneficio contingente. Già 'O Donnell aveva notato, nella sua famosa e pionieristica monografia su Cassiodoro, che l'andamento delle *Variae* è “sillogistico” (Cfr. pure FRIDH, *Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodore: études sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité*, Göteborg 1956, p. 39, dove si parla dei “preamboli” delle *Variae*, paragonati a quelli dei Codici legislativi, in questi termini: «è evidente che il preambolo serve soprattutto a motivare in modo generale la decisione presa nel dispositivo... esso entra nell'ordine di idee della lettera in modo analogo alla prima premessa di un sillogismo»), teso a dimostrare una verità generale col supporto di un'esemplificazione particolare.

L'esordio della *Varia* III 47 reca, infatti, una sentenza gnomica, con un soggetto astratto (*mitigata districtio*) nel primo *colon*, e un corrispondente soggetto concreto nel secondo *colon*, atto a “inverare”, a personalizzare il principio esposto precedentemente. (In questa *Varia*, dunque, si riproduce, a livello idiografico, microscopico, il rapporto che a livello macroscopico e “strutturale” Cassiodoro ha instaurato tra tutta la sua raccolta e il *De Anima*, collocato alla fine e presentato come “il tredicesimo libro” delle *Variae*. Il *De Anima*, infatti, “generalizza” e “universalizza”, proiettandole e radicandole nella dimensione dei valori accreditati, le caratteristiche morali e “professionali”, per così dire - ma in Cassiodoro le due cose sono strettamente legate! -, che ogni funzionario deve incarnare nel proprio agire amministrativo).

Nell'Editto di Atalarico - *Varia* IX, 18 - torna lo stesso stilema, stavolta non con intento apologetico, bensì deprecatorio. La *mitigatio* della *districtio*, infatti, può in certi casi risultare insultante per l'offeso: *nec aliquid de eius districtione detestabili volumus temperatione mitigari* (13). La *temperatio* con cui si attenua la pena è qui *detestabilis* e non contrassegno della regale *pietas*, come nella *Var.* III, 47. Mette conto rilevare che il reato cui si riferisce l'Editto è l'invasione di proprietà privata, mentre il reato contestato al funzionario protagonista della III, 47 è l'omicidio preterintenzionale! C'è dunque, paradossalmente (e numerosi altri passi potrebbero essere citati, a riprova di ciò), maggiore comprensione e propensione al perdono per i delitti di sangue che per i reati amministrativi.

La Cracco-Ruggini, in un suo studio (Vd. in *Clientele e violenze urbane a Roma tra IV e VI secolo*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità. Atti del Convegno Internazionale* (11-13 dicembre 1995), a cura di R. Soraci, Catania 1999), denuncia, a tal proposito, la sproporzione tra la multa di cinquanta libbre d'oro inflitta al prefetto del pretorio Fausto, capo della corrente senatoria filopapale e intransigente difensore delle posizioni cristiano-ortodosse, resosi colpevole di una spoliazione ai danni di un certo Castorio - *Var.* III, 20 - per una "semplice" appropriazione indebita, e l'ammenda di sole dieci libbre d'oro comminata ai senatori Importuno e Teodoro, due esponenti della *gens* dei Decî, schieratasi dalla parte di Teoderico fin dal 490 e ritenuti probabili mandanti o ispiratori degli omicidi commessi dai loro *famuli* durante scontri avvenuti nel Circo tra i Verdi e gli Azzurri, per i quali ultimi i Decî parteggiavano, attribuendola al privilegiato e sperequatorio trattamento accordato ai sostenitori del regime. La lettura di tale incongruenza, tuttavia, può essere un'altra. I delitti di sangue, infatti, essendo riportabili ad un episodio singolo e alle pulsioni di un solo soggetto storicamente determinato non mettono in crisi il "sistema", non pervertono i meccanismi amministrativi che rendono governabile lo "Stato", non minano la fiducia generale nelle istituzioni, mentre i reati compiuti dai funzionari a danno della pubblica amministrazione sconfessano e delegittimano tutto il sistema. Le *Variae* sono state concepite per apparire improntate ad egualitarismo giuridico, autentico o ostentato che fosse, e di certo nessuna discrepanza sarebbe sfuggita a Cassiodoro, se non altro per opportunità o per calcolo politico! E' dunque applicando altri parametri che vanno spiegate le presunte discrasie, sussistenti ed evidenti, del resto, anche ai nostri giorni, a ben vedere: i crimini di sangue sono visti come lesivi degli **interessi**, non dei **fondamenti** del patto comunitario, laddove i reati commessi nell'esercizio di alte funzioni statali sono considerati tali da mettere in discussione l'originario "patto" tra cittadini riguardo al modello istituzionale scelto o accettato. Corrompere giudici, viziare appalti o distrarre fondi pubblici significa negare "strutturalmente" lo Stato - cioè l'istituzione garante della possibilità stessa di esercitare *ogni* diritto - cambiando segno, referente ed orientamento alle sue funzioni.

L'espressione *effusio pollutum* (tornando al testo della *Var.* III, 47) ricorre nelle leggi riunite nel *titulus* 45 del libro IX del *CTh* (nonché nell'*interpretatio* della *CTh.* IX, 45, 4). Si tratta di termini che richiamano la sfera sacrale, l'idea della contaminazione; come a dire, per metonimia, che l'omicidio contamina l'uomo e, per conseguenza, l'ambiente in cui egli si trovi.

“*Declinare se credidit praescriptam legibus ultionem*” è un’altra espressione su cui affissare l’attenzione. Anzitutto, notiamo l’uso del verbo *declinare*, che si trova nella *CTh IX, 45, 5*: ... *si quidem servus cuiusquam ecclesiam altariave loci tantum veneratione confisus sine ullo telo petierit, is non plus uno die ibidem dimittatur, quin domino eius vel cuius metu poenam imminentem visus est declinasse, a clericis quorum interest nuntietur (14)*.

Visus est corrisponde al *credidit* cassiodoreo. Cassiodoro “soggettivizza”, con l’adozione del verbo *credere*, l’oggettiva ed “esterna” visuale del codice teodosiano. *Visus est*, infatti, qui equivale al *faînetai* greco, che indica l’apparire a chi guardi dall’esterno. Cassiodoro, poi, sfrutta la polisemia di *credere* per interiorizzare e psicologizzare l’azione del reo. Poco oltre, infatti, il verbo viene significativamente ripreso (*nec vindictam crimosus evadat in totum qui innocenti non credidit esse parcendum*), ma mentre nel primo caso il *credidit* non è valutativo, indicando il semplice “calcolo” giuridico del reo che, non ancora condannato, sa di poter *confugere ad ecclesiam*, nel secondo caso il *credidit* si colora di negatività e di riprovazione, sottolineando la responsabilità e la iattanza del reo (*non ritenne di dover perdonare, credette suo diritto lasciarsi andare all’istinto*).

Altro “nodo” utile a capire la natura dell’istituto, mai menzionato ma “descritto” nelle sue implicazioni, è la dialettica *ultio/vindicta*, dove l’*ultio* ha carattere di punizione severa inflitta a chi non riconosca il proprio torto o al recidivo impenitente, mentre la *vindicta* corrisponde, spesso, al coatto “risarcimento” del danno, ovvero a una mitigazione della pena dovuta all’offerta di riparazioni o anche solo allo spirito di contrizione, presunto o deducibile, del reo. Non a caso, la stessa dialettica ritorna nell’*Editto di Atalarico* in termini tali da renderne esplicito il rapporto: ... *si quis ingenuorum ad satisfaciendum legi superius definitae idoneus non habetur, **deportationis protinus subiaceat ultioni**, quia plus debuit cogitare iura publica, qui se noverat alibi non posse sustinere vindictam (15)*, con la precisazione che i *iura publica* devono prevedere pene più severe (cioè ricorrere alla *ultio*), nei casi in cui il reo non sia in grado di “vindicare” altrimenti il danno inferto.

Più oltre, poi, si parla di *ultio* dei *saioni* (*sentiatur saionum ultionem*) contro chi *tyrannico spiritu iuri publico parere neglexerit* - cioè, nel caso specifico, contro un invasore di proprietà altrui che si rifiutasse di restituire il maltolto o di risarcire la vittima -, e si sa bene che i *saiones* erano un corpo speciale di soldati gotici scelti, sguinzagliati da Teoderico quando c’era da fare il “lavoro sporco”, specie nei confronti degli evasori o dei debitori insolventi.

L’indiretta richiesta del reo rifugiatosi in chiesa, dunque, produce la *mitigatio* sperata. Il colpevole non sarà ucciso, ma esiliato a vita nell’isola di Vulcano. Cassiodoro si diffonde, come già si è anticipato, in una lunghissima e curiosa digressione, ricca di significative similitudini oppostive che valgono come contrappasso ideale (*careat patrio foco cum exitiabili victurus incendio*), per sottolineare la valenza “morale” della pena comminata, che equivale a una “morte civile”: *Mittatur ergo reus capitis in locum praedictum vivus: careat quo utimur mundo, de quo alterum crudeliter fugavit exitio, quando superest recipit quod eventu mortis infligit*.

Il diritto di asilo non viene richiamato direttamente - come del resto nessuna legge, nelle *Variae*, visto che il dato tecnico avrebbe compromesso la tenuta estetica e retorica delle *epistulae* -, ma l'*asylum* viene menzionato, in modo esplicito, sempre nell'*Editto di Atalarico*. La citazione è ancora più interessante in quanto esso è usato come termine di paragone.

Cassiodoro, infatti, in tale sede, nega che si possa ricorrere per la stessa causa una seconda volta ai giudici ordinari quando vi siano forti indizi di colpevolezza, per evitare che si conceda una sorta di “diritto di asilo”, figurato e fattuale, ai “*suspecti*”: *Appellari a suspecto iudicibus ordinariis in una causa secundo non patimur, ne, quod ad remedium repertum est innocentis, asylum quodam modo videatur existere criminosis* (15).

L'asilo, quindi, da tempo contemplato dalla *iurisdictio* ordinaria, continua a presentarsi, tuttavia, concettualmente e pragmaticamente all'intersezione tra la concessione discrezionale e il diritto sancito.

Nel *CTh*, infatti, non è stabilita né quantificata la riduzione di pena da accordare al reo; inoltre, più che di rei, si parla di schiavi e ci si preoccupa dell'integrità del luogo sacro, da preservare a tutti i costi; allo stesso modo, più che del reato compiuto dal rifugiato, si parla della violazione del diritto di asilo e della estromissione forzosa del reo, ovvero di chi lo protegga.

Anche nell'*Editto di Teoderico* (16, 17 e 18) l'attenzione si concentra sul servo (da restituire al padrone *domino promittente veniam*), sul debitore (e sul trattamento da riservargli) e su quanti dovessero violare il luogo sacro trascinandone fuori qualcuno con la forza.

Cassiodoro, poi, con somma accortezza, proprio perché la *pietas* regale pare forzare il decreto della giustizia, opera un diplomatico e studiato bilanciamento responsionale tra le epistole. La *Varia* precedente, infatti, commina sempre un esilio temporaneo (della durata di sei mesi) a un presunto colpevole di sequestro di persona, con argomentazioni e giustificazioni complementari rispetto alla *Varia* esaminata.

Nella *Var. III, 46*, infatti, l'Autore proclama che l'incriminazione di un reo è il principale motivo di orgoglio del potere costituito e addita una sorta di armonia dei contrasti, una *coincidentia oppositorum* per cui ogni cosa postula il suo contrario, compreso l'ordinamento giuridico, che non potrebbe sussistere, nella sua sistemica perfezione, senza le *occasiones culparum*.

L'*aequitas*, anche in questa lettera, fa aggio sul legalismo. Cassiodoro, di fronte alla supplica inviata dal destinatario, Adeodato, dichiara che *casibus asperis* occorre operare *sub iustitiae laude, ut nec vindictam sinamus superare peccata nec culpam insultare patiamur legibus impunitam* (19).

Adeodato aveva denunciato di essere stato torturato dal *corrector Bruttii* (zona d'origine di Cassiodoro) Venanzio, perché confessasse il rapimento di una donna, e di non aver potuto mai ricevere i propri legali. Tale denuncia stava per *deflectere* il potere centrale *ad misericordiae iura* quando era giunta una missiva da Venanzio, che ingiungeva di non credere alle querele del privato. I sei mesi di esilio comminati ad Adeodato, la cui colpevolezza non è accertata, sono dichiaratamente decisi “a copertura” della reputazione del cittadino, che la pena avrebbe reso immune da ogni possibile sospetto futuro. Il pagamento di tre libbre d'oro viene invece previsto per chi (Venanzio, nella fattispecie), avesse tentato di aggirare o inasprire il giudicato cavillosamente e dolosamente (*aut obviando aut aliter intellegendo*).

Viene così “reintegrata” l’innocenza del reo e viene preventivamente arginato l’eventuale abuso d’ufficio, mettendo anche il prestigio del potere pubblico al riparo dal discredito.

Un ultimo, fecondo spunto ricavabile dalla *Varia* analizzata, ed estensibile alle altre epistole in cui si valutano circostanze, moventi e conseguenze di delitti di sangue, viene dalle similitudini naturalistiche, che in questa specifica serie di testi seguono immancabilmente la descrizione dei fatti occorsi. Tali divagazioni sono state a lungo considerate stucchevoli parentesi ecfrastrico-erudite di un cortigiano pretenzioso e desideroso di stupire l’interlocutore; oggi, invece, vengono lette come essenziali e sostanziali articolazioni del pensiero e degli intenti dell’Autore, perfettamente funzionali alla trasmissione di un messaggio che si precisa e chiarifica proprio tramite un apparato retorico-formale calibrato, frutto di selezioni e combinazioni mirate.

In particolare, le similitudini che instaurano paralleli tra mondo umano e animale inducono a riflettere sul ruolo assegnato da Cassiodoro al *ius naturale*. Nelle *Variae* tale stilema non ricorre, mentre è abbastanza frequente l’uso di *lex naturalis*.

Il termine *ius* è sempre utilizzato per designare un edificio dell’intelletto umano “interventista”, innalzato, a beneficio di ogni popolo, primariamente dai Romani; c’è, poi, una *lex naturalis*, deterministicamente ascrivibile ad un’universale inclinazione umana, quasi assimilata ad una necessità fisiologica, che entra in gioco solo quando si parli di vincoli familiari e delitti di sangue.

La *lex naturalis* è quella che lega gli affini e i parenti, che sancisce “l’immanenza” della fedeltà al patto coniugale o l’obbligatorietà della gratitudine filiale: chi spezzi certi legami o contamini, per libidine e tracotanza, la purezza dei patti originari, si pone, infatti, al di sotto dei livelli “etici” manifestati dall’istinto animale, che offre mirabili spettacoli di dedizione e sacrificio, come le specie celebrate in *Var. II, 14* e *Var. II, 19*, i cui protagonisti (un figlio che ha alzato la mano contro il padre e servi che hanno assassinato il loro padrone) spingono l’Autore a creare significativi parallelismi antitetici, atti a suscitare sdegno, a ribadire le convinzioni del governo in merito alla “tenuta” del vincolo familiare, e a motivare le drastiche punizioni previste per i colpevoli (pena di morte).

Gli apologhi moraleggianti contenuti nelle *Variae* succitate, in cui gli animali adombrano comportamenti umani (ovvero che dovrebbero essere *a fortiori* appannaggio degli esseri umani), discendono dall’*Exameron* di Ambrogio, come è stato largamente provato (nelle *Institutiones* Cassiodoro gratifica Ambrogio dell’appellativo di *doctor mellifluus*, per gli effetti psicagogici della sua *lexis*).

Nella *Var. II, 14 (20)* vengono lodate le cicogne, che accudiscono i genitori anziani e privi di forze (Vd. *Exam. V, 16, 55*) e si richiama il generoso slancio delle pernici, che covano anche uova abbandonate da altri uccelli, i cui nati, però, al richiamo degli esemplari della loro specie di appartenenza, si ricongiungono ai veri genitori, il che prova che il legame genitori-figli è regolato da forze che superano il mero vincolo giuridico (vd. *Ambr., Exam. VI, 3, 13*, in cui, il vescovo paragona l’inutile fatica delle pernici all’inutile sforzo del demonio, che cerca di impossessarsi delle *generationes creatoris*, contendendo a Dio anime legate al cielo da un vincolo irrefragabile).

Nella *Var. II, 19 (21)*, invece, si illustra il costume di vita degli avvoltoi, immeritadamente eletti a naturale esempio di opportunismo e sciacallaggio.

Essi, infatti, a differenza degli sconcertanti servi di Stefano, che hanno trucidato il loro benefattore, proteggono dagli assalti degli uccelli più predaci i meno forti, pur essendo il loro cibo costituito proprio da corpi di altri animali.

Scatta, dunque, il paradosso: gli avvoltoi sono tanto “umani” da non uccidere animali di cui potrebbero cibarsi, mentre gli umani si rivelano tanto bestiali da uccidere chi li nutrive! Su tal ragionamento, si innesca la punizione: *fiat ergo pastus pii vulturis, qui necem potuit crudeliter desiderare pastoris*.

Il ricorso alle omelie ambrosiane invia, in questi casi, un preciso segnale testuale, sottolineando che ci si sta muovendo in un ambito entro cui è possibile applicare felicemente ed efficacemente quel “diritto” che ha un fondamento trascendente e regola i rapporti coniugali o è sotteso ai vincoli di sangue, appunto (e che proprio perché diffuso anche tra gli animali deve a maggior ragione essere rispettato da chi crea e applica consapevolmente delle norme di comportamento), laddove i negozi o rapporti giuridici non governati dall’istinto naturale vengono ascritti ad una diversa sfera di azione e riflessione.

Val la pena ricordare, a tal proposito, che la definizione di *ius naturale* fornita da Ulpiano delimita in ugual modo l’ambito funzionale di tale *ius* (*Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censerit. D., I, 1, 1, 3*).

Se si pensa agli avvoltoi pietosi di *Var.* II, 19 - la cui protezione, accordata ad uccelli più indifesi, che essi potrebbero invece predare, stride con l’efferatezza del delitto compiuto dai servi di Stefano -, oppure al richiamo materno cui rispondono per istinto i cuccioli allevati da bestie d’altra specie, non si può fare a meno di collegare le similitudini cassiodoree a queste assertive dichiarazioni, che, in fondo, «hanno molto del puerile» (Guarino), perché estendono la conoscenza e la coscienza del *ius* ad animali subumani e confondono l’unione sessuale con il *consortium omnis vitae*, «matrice di *familia* legittima».

Se Cassiodoro ammette, limitatamente ai legami parentali, che esista una *lex naturalis*, un *ius naturale* sembra essere, per lui, una contraddizione in termini, come si evince dalle accurate scelte lessicali del Questore, nonché da diversi passi, la cui strutturazione va attentamente valutata.

Del resto, Giardina ha ammonito a considerare che in Cassiodoro “le sfumature sono tutto”, il che ci porta a vagliare con estrema acribia i termini adottati dall’Autore nei passi cruciali per la ricostruzione delle sue idealità. Poiché, tuttavia, è impossibile, in questa sede, operare una ricognizione delle occorrenze di termini legati alla “naturalità” e dei loro utilizzi giuridicamente rilevanti, ci si limiterà a citare il significativo e, appunto, sfumato passo della *Var.* VII, 46: *Institutio divinarum legum humano iuri ministrat exordium* (23). La parola *exordium*, adoperata qui, può essere senz’altro parificata all’*origo* gotica di cui si celebra l’innesto nella *historia romana* in *Var.* IX, 25: *Originem Gothicam historiam fecit esse Romanam* (24).

L'uso di *origo* al posto di *historia* doveva sottolineare la gratificante immissione delle stirpi gotiche nell'alveo della *historia romana* senza equiparare, per questo, gli esiti istituzionali e i destini politici dei due popoli; il lessema *exordium*, scelto con altrettanta cura, sta ad indicare, evidentemente, lo spunto iniziale, l'impulso intellettualistico all'ideazione e realizzazione (tentativamente mimetiche rispetto ad un riconosciuto ordine cosmico) di ordinamenti giuridici umani, ma non ingloba o preordina la *ratio* sottesa ad essi, né precisa il *modus* che i complessi normativi debbano seguire per essere funzionali o rettamente finalizzati.

Il discorso porterebbe molto lontano; per corroborare, però, la tesi di una concezione "secolarizzata" del potere e del diritto in Cassiodoro si può anche richiamare, oltre a quanto già menzionato, un inciso posto nella *Var.* III, 12 in cui il Nostro, sia pure con una indispensabile glossa escusativa, sostiene che nel "creare" il diritto, nel normare la vita comunitaria, il sovrano è tanto coerente e necessitato che più facilmente si potrebbe immaginare un errore, uno "scarto" di natura che non uno sbaglio regale: il buongoverno è l'estrinsecazione dell'intimo sentire del buon sovrano, il fedele *speculum* della sua coscienza e rettitudine, sicché è più facile registrare una defezione capricciosa della natura dalle sue leggi che uno scollamento tra azione governativa del buon sovrano e *facies* territoriale e morale del suo regno: *Var.* III, 12: *facilius est quippe, si dicere fas est, errare naturam quam dissimilem sui princeps possit formare rem publicam.*

Un sostanziale contributo alla ricostruzione della storia e della perdurante validità, in epoca postclassica, di un istituto, viene dalla *Varia* IV, 35 di Cassiodoro, dove si contempla un caso di *restitutio in integrum*, procedura oggetto di molti dibattiti e interpretazioni diverse, sia a livello "effettuale", per così dire, che a livello storico-evolutivo, a partire dal valore da attribuire alle formulazioni più note della sua essenza giuridica, cioè quella di Paolo (*D.* 50.1.26: *Ea quae magis imperii quam iurisdictionis magistratus municipalis facere non potest. Magistratibus municipalibus non permittitur in integrum restituere*) e quella di Ulpiano: (*D.* 2.1.4.: *Iubere caveri praetoria stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est quam iurisdictionis*).

Alcuni, infatti (Lauria) propendevano per la tesi di una natura "mista" del rimedio pretorio, posto al limite tra *imperium* e *iurisdictio*; altri sostenevano che la distinzione *imperium/iurisdictio* avesse finalità pratiche, visto che entrambe le categorie di atti facevano capo ai magistrati dotati di *imperium*. Una delle teorie più originali, ma anche più contestate, presuppone una sorta di evoluzione dell'istituto, che nell'*ordo iudiciorum* si sarebbe basato sull'*imperium*, mentre sarebbe rientrato nella normale *iurisdictio* con l'affermarsi della *cognitio extra ordinem* (Cervenca).

Il brano di Paolo, in questa ottica, si porrebbe alla confluenza dei due sistemi, attestando il fondamento non più solo *ex auctoritate* della *restitutio*, ma non ancora del tutto giurisdizionale. Per altri (Raggi) la deduzione non è pertinente, né lo stilema "*magis quam*" abilita a postulare una condizione "intermedia" tra i termini di paragone. Il rimedio pretorio, dunque, sarebbe da intendersi come prevalentemente o esclusivamente fondato sull'*imperium*. La *restitutio*, ripristinando una condizione anteriore alla realizzazione del negozio, temperava, ovviamente, ricorrendo a valutazioni equitative, il rigido formalismo del *ius civile*. I più frequenti casi di revisione degli esiti di un atto giuridico riguardavano la minore età, i casi di *absentia rei publicae causa*, il *falsus tutor*, il *metus*, il *dolus*, la *fraus creditorum*.

Come generale rimedio magistratuale, la *restitutio* è attestata dal 161 a.C. circa, dal momento che se ne trova una menzione in una commedia dell'autore Terenzio (*Phormio*), che l'applica inverosimilmente al matrimonio, generando l'effetto comico proprio tramite tale impropria attribuzione. Sarebbe lungo ripercorrere le tappe storiche dell'istituto, vagliare le fonti in cui esso viene esplicitamente richiamato. Cicerone deplora l'abuso del ricorso ad essa, dal momento che la *restitutio* va ad intaccare la stabilità del giudicato penale.

Una *vexata quaestio*, poi, è quella relativa alla determinazione dell'antiorità presunta del rimedio in oggetto rispetto all'*actio* specifica concessa per i casi di negozio viziato da *metus* e *dolus*. C'è, infatti, chi sceglie, come criterio dirimente, il grado di "perfezione" dei due mezzi (propendendo ora per la tesi della recenziorità dell'*actio*, che avrebbe eliminato l'eccessivo potere discrezionale del magistrato, ora per la tesi opposta, considerando che la *restitutio* garantiva una maggiore rapidità ed efficacia d'azione) e chi invece preferisce attenersi al più lineare e anodino criterio cronologico.

Pur non entrando nel merito della complessa diatriba, che richiederebbe la disamina di molti testi tecnici e atecnici, nonché epigrafici, è indubitabile che la *restitutio* fosse un mezzo straordinario, invocabile quando la situazione da tutelare non fosse inclusa nell'ambito del diritto, laddove l'*actio* attesta una "giuridicizzazione" di soluzioni che la procedura ordinaria poteva ormai offrire, rispondendo a precise aspettative del ricorrente. E' assai verosimile, dunque, sulla base di una valutazione tecnica, legata cioè alla "natura" dei rimedi di cui si parla, che la *restitutio*, nei casi sopra elencati sommariamente, sia stata anteriore all'*actio* e all'*exceptio*.

Chi legge Cassiodoro sa bene, come è stato sottolineato e provato magnificamente da Lepelley, che ha condotto studi specifici sulla città antica e sulla sua mitografia in età tardoantica (vd. *La survie de l'idée de cité républicaine en Italie au début du VI^e siècle, dans un édit d'Athalaric rédigé par Cassiodore, Variae, IX, 2* dove si prova la derivazione di passi della citata *Varia* dall'*Exameron* ambrosiano e, segnatamente, quelli relativi alla metafora delle gru, volta a dimostrare che *libertas* e *regnum* non sono inconciliabili, e dove si ipotizza che Cassiodoro polemizzi velatamente con l'autocratica "città episcopale" che andava consolidandosi al di là delle Alpi, in Gallia), che Cassiodoro designa sempre il regno, lo "Stato", con l'evocativo termine *respublica*, con il quale egli aspira a riesumarne le virtù civiche e a radicare, nel sentire dei funzionari, lo spirito di lieta adesione ai principi e valori di una realtà istituzionale avvertita come collegialmente gestita. Non è un vezzo o un dato propagandistico. Cassiodoro mostra autentico entusiasmo nel descrivere tale compagine. E' per questo che, anche a livello giuridico, il Nostro tenda ad usare un linguaggio anacronistico ma pregnante, volto a custodire, appunto, nella concretezza formale e nella coscienza sociale, uno stile amministrativo e giurisdizionale "classico".

Nella *Varia* IV, 35, infatti (25), troviamo lo stilema *causa cognita*, indicato come preconditione per la concessione della *restitutio* chiesta a Teoderico.

Teoderico, per bocca di Cassiodoro, opera come un semplice magistrato dotato di *imperium*, nello spirito dell'antica "simbiosi mutualistica" (Amelotti) instauratasi fin da Augusto tra giuristi e *princeps* nel processo di legiferazione (ovvero rafforza, con il suo beneplacito, la decisione presa da uno dei magistrati abilitati a farlo autonomamente, quali il *praefectus urbi*, il *praefectus praetorio* o il *praeses provinciae*, i cui poteri, nel tempo, furono condizionati sempre

più dai voleri dell'imperatore, il quale, avocando a sé la concessione del mezzo correttivo, talvolta ne estese i benefici in modo arbitrario, come avvenne per Claudio, di cui Svetonio ricorda la *restitutio litis* concessa, inopinatamente e inusitatamente, per un caso di *plus petitio*). Viene vagliata la veridicità delle dichiarazioni dei supplici - gli *actores* di Albino, in questo caso -, i quali impetrano il rimedio della *restitutio propter aetatem* a favore del loro *patronus* (è *sub iudice* se il termine indichi, nella *Varia* in questione, un rapporto di patronato effettivo tra gli *actores* e Albino o se, invece, secondo una prassi invalsa nell'età tardoantica, Albino fosse riconosciuto come *patronus* dai suoi avvocati in quanto assunto al rango di patrono del *vicus* o della regione in cui il giovane risiedeva).

In Modestino (8 *pand.*, D. 4. 1. 3. ritroviamo la collocazione della *restitutio* tra le *cognitiones*, senza riferimento all'*ordo* o alla *cognitio extra ordinem*, bensì con riguardo all'accertamento preventivo da parte del magistrato: *Omnes in integrum restitutiones causa cognita a praetore promittuntur, scilicet ut iustitiam earum causarum examinet, an verae sint, quarum nomine singulis subvenit*). È interessante ricordare che secondo alcuni studiosi (Martini), la *causae cognitio* è stata indebitamente generalizzata dai giustinianeî (interpolazione), essendo essa originariamente dovuta solo nel caso dei minori di 25 anni, che è, però, giusto il caso della *Varia* in oggetto.

La *Varia* IV, 35 si apre quasi con la stessa formula incipitaria dell'*Editto di Atalarico* (*Var.* IX, 18). Viene evocata l'*antiquitas provida*, la previdente tradizione giuridica, la quale ha opportunamente disposto che i *minores* non potessero gestire autonomamente *negotia*. Vale la pena anticipare che questa *antiquitas*, non meglio specificata a livello cronologico, va relazionata alla *prisca consuetudo* di qualche rigo dopo, cui Cassiodoro dice ispirarsi la *supplicatio* degli *actores* di Albino.

Il mutamento della diatesi - passiva (*frustrarentur*) per il primo troncone e attiva (*subveniret*) per il secondo *colon* dell'*incipit* - serve ad enfatizzare i soggetti logici della *restitutio*: i *laquei insidiantium* da un lato e la *lubrica aetas* dall'altro. Un magistrale tocco stilistico-giuridico!

È da notare anche l'uso del termine tecnico *lapsus*, ripetuto successivamente (*lapsui*), che indica la natura specifica dell'errore in cui è incorso Albino, il quale non è stato *circumscriptus* o *circumventus*, lessemi coi quali si indicava il raggio di cui il minore fosse stato vittima - per alcuni studiosi anche nonostante la presenza del curatore, che, dunque, non avrebbe vanificato la richiesta di *restitutio*! - durante le transazioni per lui dannose, ma ha arrecato pregiudizio alle proprie sostanze in quanto ingannato dalla sua stessa inesperienza, che lo ha reso malaccorto e corrivo nella gestione degli affari rivelatisi poi per lui rovinosi (a tale situazione le fonti si riferiscono usando i termini *lapsus*, *deceptus* o *captus per infirmitatem aetatis*, appunto: Cervenca vs. Kränzlein).

Modesto ausilio reca Cassiodoro alla risoluzione della questione relativa ai tempi e modi della equiparazione, confluenza ovvero identificazione della *tutela impuberum* e della *curatela minorum*, su cui sono assai discordi i pareri, a partire dall'epoca d'oro della critica interpolazionistica. Cassiodoro parla di *minores* e non di *pupilli* (ma nella *Lex Burgundionum* per *pupilli* si intendono tutti gli *ex pupilli*, che, raggiunta la pubertà, sono sottoposti a curatela: *Lex Rom. Burg.* 36,7: *Praeterea lapsis et circumscriptis pupillis integri restitutio subvenit...*); dalla *Varia* si evince

chiaramente che Albino non è stato assistito da *curatores* nel corso delle transazioni conclusesi a suo detrimento.

Infatti, a parte la qualifica di *lapsus* riservata a Albino, Cassiodoro parla di *contractus liberos*, cioè non protetti da esperti capaci di fornire pareri di conformità utili perlomeno a scongiurare i più eclatanti casi di *circumventio* (la quale, tuttavia, neppure escludeva del tutto la concessione della *restitutio*, così come varie fonti dimostrano; la *restitutio*, infatti, era concessa, ad esempio, anche in caso di *distractio* di beni pupillari da parte del *tutor*, e perfino se essa fosse stata eseguita senza alcun raggirio, nel caso, però, in cui il *damnum* al pupillo fosse stato *grande*: Vd. Ulpiano l. 35).

Non solo. Nell'epistola considerata, Cassiodoro pone tre condizioni, oltre all'accertamento preventivo dei fatti occorsi e denunciati, perché la *restitutio* venga concessa: che la *petitio* sia rispondente a verità; che Albino abbia l'età (massimo 30 anni per i residenti a Roma, 29 per i residenti entro confini d'Italia, 28 per i provinciali) richiesta dal *Codex Theodosianus* (27), citato indirettamente da Cassiodoro (deissi intertestuale) nella ripresa dello stilema *spatia annorum*, e, infine, che *nihil iure contra referatur*, cioè non vi sia alcunché che osti, ai termini del diritto.

Inoltre, l'Autore lascia trasparire una renitenza del potere supremo a reintegrare del tutto il *patronus* postulante, come emerge dalla consecutiva che chiude la *Varia*, in cui si esprime il timore di procurare danno alla controparte, evidentemente comportatasi in modo non intenzionalmente fallace. Insomma: Albino ha peccato verosimilmente di protervia e ha azzardato passi di cui si è pentito, ma la *restitutio* rischia di essere lesiva del diritto della parte avversaria.

In ogni caso, la *Varia* attesta chiaramente che la *restitutio* era ancora un *remediale beneficium* validamente applicato e che gli atti invalidi *ipso iure* compiuti da un minore di 25 anni erano solo ed esclusivamente quelli dei *fili familias* di *pater diminutus* in quanto deportato e successivamente *restitutus* nella *dignitas* e nei *bona*, come si ricava dall'*interpretatio* della *CTh* 9.43.1.: *Quidquid vero filii in annis minoribus constitui fecerint, paenitus non valebit*.

Un passaggio della *Varia* molto suggestivo e che induce a riflettere è *allegantes ut quod iura tribuerunt nostra quoque beneficia largiantur*.

A quali *iura* si riferisce Cassiodoro, ovvero i dotti *actores* che evidentemente hanno fatto riferimento ad essi nella supplica? Certamente essi costituiscono l'antecedente dei *beneficia* regali, ma si potrebbe anche immaginare che la *restitutio* richiesta dagli *actores* a Teoderico si configuri quasi come un appello ad un grado superiore di giudizio.

Tuttavia, Cassiodoro, sempre tanto attento alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze, non avrebbe ommesso di precisare che la *supplicatio* faceva seguito a precedenti falliti tentativi di ottenere la *restitutio*, anche perché avrebbe avuto una ghiotta occasione per far risaltare la *clementia* del *rex*, che, come altrove sottolineato nella silloge, *non praeiudicat iuri publico* (28).

L'avverbio *quoque* rimanda intenzionalmente ad una decisione che si incanala nel solco di un'antecedente disposizione: *nostra quoque beneficia ... nostra quoque permittit auctoritas*.

Non si tratta, evidentemente, di un riferimento a precedenti gradi di giudizio, ma di un segnale culturale, di una precisa scansione temporale e sostanziale del diritto che Cassiodoro inizia qui ad introdurre e che ribadirà, in modo identico, nella *Var.* XI, 8, nella quale nuovamente tornano quei *prisci* e quegli *antiqui* su cui, all'inizio della nostra analisi, abbiamo richiamato sospensivamente l'attenzione.

Nella *Varia* XI, 8, magistralmente studiata e interpretata da Giardina, i *prisci* e gli *antiqui* sono posti, infatti, in diacronica dialessi, gli uni come deposito delle formulazioni, delle cause finali e delle modalità di esplicazione del diritto; gli altri, i creatori del *ius principale* e i codificatori, come garanti della consonanza d'intenti coi *prisci* e di sicuri e buoni effetti giurisdizionali.

L'attacco della *Varia* è, come assai di frequente in Cassiodoro, moraleggiante e gnomico, sicché tutta l'epistola si presenta come uno studiato svolgimento dell'assunto iniziale (29):

Priscorum mos fuit nova iura decernere, ut succedenti populo aliquid quod omissum videbatur adiungerent: nunc autem sufficiens satis conscientiae veterum decreta servare. Erat ante genus hominum sub hac novitate sollicitum, dum regulam vitae suae in aliena cognoscerent voluntate pendere: modo vero unusquisque novit fixum, quod ab antiquis plenissime non dubitat constitutum. Sufficiunt ergo vobis iura, si non desit voluntas eximia. Quid praeconum voces, quid periculosas sententias praesulum erectis auribus sustinetis? Propriae vitae imponit modum, qui sibi se iudicem intellegit constitutum. Studete cuncti actibus bonis et formidanda nescitis. Nolite inardescere ad praesumptiones illicitas: amate vivere quieti: transigite semper innoxii. Quid litibus honesta confunditis? Cur facitis quae mox timere possitis? Si quaeritis lucra, veritate potius damnosa litigia. Si quod tamen emergerit civile certamen, legibus patriis estote contenti: nullus ad seditiosa consurgat, nullus ad violenta confugiat. Furoris genus est in saeculo pacato turbulento studere proposito ... Estote tantum ad consueta solliciti, de novitate securi, quia illud solum nobis iudicavimus esse commodum, si vos iuvante domino servemus illaesos. Non vos quisquam militum pro sua voluntate concutiet: non exactor adiecticiis gravabit incommodis: non solum nostras, sed et officii innoxias custodibimus manus.

I *prisci*, dunque, vengono raffigurati come gli unici abilitati a introdurre quelle innovazioni giuridiche ereditate e poi coordinate in un sistema organico da quegli *antiqui* che, al momento della stesura della *Varia*, l'autore riteneva avessero raggiunto una «condizione di pienezza» (Giardina).

La riflessione giuridica romana, per Cassiodoro, era giunta al termine, essendo state sperimentate tutte le possibili realtà istituzionali ed essendo stata affrontata e illustrata, dagli *iura* antichi, la più ampia casistica giurisdizionale, giudiziale e giurisprudenziale.

«L' 'antico' assumeva così, sotto il profilo degli *iura*, un valore analogo a quello che secoli dopo avrebbe avuto, in una prospettiva più ampia, il "classico": quello di un'epoca che aveva portato alla pienezza ... alcune forme del sapere...» (Giardina).

Ai *prisca* e agli *antiqua tempora* si contrappongono i *tempora moderna*, devoluti a preservare il diritto ormai non ulteriormente perfettibile e a trasmetterlo a quanti non ne avessero nozione, primi fra tutti i sovrani gotici, cui i funzionari romani, completando e perfino surrogando, con la loro

attività, l'azione di governo, avrebbero dovuto indicare le vie per ricondurre intendimenti e disposizioni nell'alveo del diritto supremo ed ultimativo.

Modernus è un neoconio che fa registrare la sua apparizione verso la fine del V sec. d. C. (si trova in un'epistola di Papa Pelagio databile al 492), ma Cassiodoro ne viene comunemente ritenuto l'*inventor*, in quanto fu il primo a generalizzarne l'uso, adoperandolo in senso dinamico e funzionale, individuando, cioè, la missione dell'epoca moderna nel conseguimento tendenziale di una perequazione, in dignità e valore, di "invenzione" e "preservazione".

Nella lettura di Giardina, quindi, il passo - nel quale viene realisticamente respinto come anacronistico un orientamento giuridico imperniato sulla "classica" creazione giurisprudenziale perpetua, apprezzabile solo a partire da un alto livello di educazione giuridica, introvabile nel VI sec. - diventa una sorta di manifesto programmatico del lungamente e strenuamente perseguito progetto politico cassiodoreo, la proiezione consapevole, cioè, della "nazione" verso una modernità irreversibilmente mista dal punto di vista etnico e socio-culturale, cui la *romanitas* si offriva di trasmettere il significato del proprio travaglio secolare, compendiato nelle impalcature della retorica e del diritto, perché il nuovo secolo non cedesse alla *praesumptio illicita*, negandosi l'opportunità di acquisire, teorizzare e difendere una propria "identità".

Ecco, dunque chiarito, forse, il senso dei *quoque* della nostra *Varia*, un senso tutto ideologico e politico: l'istituto che i *prisci*, artefici dell'*inventio* della *restitutio*, misero a disposizione, Teoderico ancora si pregia e si compiace di applicare, per mostrare la propria felice adesione al dettame giuridico "quiritario", stabilizzato dalla codificazione selettiva e definitiva delle leggi.

Ecco la più probabile giustificazione alla presenza, nella *Varia* considerata, dell'*antiquitas provida* (diritto ben collaudato) e della *prisca consuetudo* (matrice indimenticata del diritto) adita dagli *actores* nell'avanzare la loro richiesta. Cassiodoro indica, orgoglioso, per il tramite di questo caso di *restitutio* tardoantica, la *lignée* entro cui Teoderico vuole collocarsi (ed entro cui, soprattutto, fa mostra di volersi collocare), per assicurare la fronda nobiliare interna e il popolo tutto.

La stessa *Varia* XI, 8 - sia detto, qui, *en passant* -, solleva anche altri interrogativi, non meno interessanti: riguardo alla *novitas* legislativa le cui sirene affascinano i governatori provinciali, per esempio, e che provoca l'ammonizione cassiodorea a "star contenti al *quia*", visto che il monumento del diritto romano non è emendabile né integrabile, non si può far a meno di sospettare che l'interlocutore reale del Nostro sia, in realtà, Giustiniano, la cui proterva ed arbitraria riscrittura del diritto evidentemente non era apprezzata in Occidente.

Giustiniano, infatti, "asciugando" il dettato delle leggi, espunge la *Forma* dal novero degli strumenti di governo, defunzionalizzando, così, emblematicamente, l'aristocrazia senatoria e quella municipale, rendendo superfluo ogni *munus publicum*, ogni forma di coinvolgimento e di partecipazione al governo, proclamandosi unico depositario della *civilitas*, nuovamente trasformata in una *virtus* del *dominus* e perciò concessa per grazia, come emerge anche dalle ultime battute della *Constitutio De Confirmatione Digestorum* (16 dic. 533), altrimenti detta *Tanta*, rivolta al

Senato d'Oriente e *ad omnes populos*, dove si contempla l'eventualità che emerga qualche nuovo *negotium*, delle fattispecie *quae adhuc legum laqueis non sunt innodata*, non ancora disciplinate, quindi, dato che la *humani iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat)* (30).

Non mancherebbero suggestivi spunti e percorsi a chi tentasse di individuare, nella *Varia* XI, 8, probabili parallelismi antitetici, sospettabili corrispondenze tematiche e tonali o rimandi allusivi alla *Tanta*, a partire dall'occasione stessa della redazione dei due documenti, entrambi del 533, che, nel caso della *Constitutio* imperiale, è data dalla presentazione del Digesto e, nel caso della *Varia* in oggetto, pare sia stata offerta dalla presentazione, ai giudici provinciali, delle linee-guida del magistero prefettizio dell'Autore (... *quantum ad meum propositum pertinet, iuvante deo rerumque dominis regnantibus omnia vobis iusta, omnia moderata promittite. Primum, quod maxime iudicem dehonestat, nundinatio a me foeda nescibitur. Non enim mea verba more vestium suspensa venduntur ... Patebunt deo propitio aures nostrae ad suscipienda desideria supplicantum: actor causae suis nos oculis sub libertate visurus est: non redempta, sed propria lingua loquebitur ... praetoria denique nostra nullus turpis actus intrabit, nemo a nobis quam venerat minus locupletior redit. Nescivit domesticum penetrare a subselliis discrepare. Iudicem me observans inveniet, quocumque respexerit: Var. XI, 8, 3 e 6).*

Nell'*Edictum* di Cassiodoro, ad esempio, ad ogni paragrafo ritorna, variata, una formula che potrebbe essere intesa, al limite, come il contrassegno della volontà di sostituire al *deus auctor* giustiniano un meno responsabilizzato e incumbente *deus iuvans* (§ 3: *iuvante deo*; § 4: *iuvante domino*; § 5: *deo iuvante*; § 6: *deo propitio*; § 7: *iuvante deo*).

Altro elemento che avvalora l'ipotesi che il referente occulto della *Varia* sia Giustiniano, è l'allarme sociale, il panico diffuso (forse suscitato dall'eco della recente rivolta del *Nika*, repressa nel sangue da Giustiniano?) che ha indotto i giudici ad avanzare richiesta di nuove direttive e nuove leggi (*Studete cuncti actibus bonis et formidanda nescitis ... Periculosas sententias ... Cur facitis quae mox timere possitis? ... Inexperta potestas trahit potius ad timorem... Estote de novitate securi ... Scimus qua fuistis anxietate suspensi ... Vivite nunc adepta securitate gaudentes*); allo stesso modo, alcune apoftegmatiche espressioni, potrebbero essere intese come ammonimenti rivolti direttamente all'Imperatore, come la massima *furoris genus est in saeculo pacato turbulento studere proposito*, che segue l'invito, ai *comites*, ad attenersi alle *patriae leges (legibus patriis estote contenti)* e pare rintuzzare idealmente le proposizioni e le asserzioni perentorie della *Tanta*, che rivendicano il merito assoluto e il perenne vanto di aver rinnovato il diritto: ... *nemine audente comparare ea quae antiquitas habebat his quae nostra auctoritas introduxit, quia multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt ... ut sit manifestum et quid antea vacillabat et quid postea in stabilitatem redactum est (Tanta, X-XI).*

Suggestioni, associazioni mentali forse audaci, ma la cui plausibilità non può essere esclusa, ora che questo grande personaggio che ha guidato la transizione della cultura e del diritto dall'Evo Antico al Medio è stato pienamente riabilitato e si offre a noi come un vitale e fecondo paradigma tardoantico di pensiero e d'azione, convogliati e convergenti in una *Parola* tanto fisiologicamente concreta da sfamare addirittura i popoli: *Var. III, 44: ... habetote fiduciam quia non minus est quod nostris verbis quam quod horreis continetur.*

TESTI CITATI NELLA RELAZIONE

1. TH. MOMMSEN, *Variarum Libri XII, Prooemium*, in *M.G.H. A.A.*, XII, Berlin, 1961², pp. XXII: *Sylloge cassiodorana in ipso de imperio Italiae Gothorum Byzantinumque conflictu bello furente propemodum internecivo edita quod nullum verbum habet, quo aut Germani offendantur aut Iustinianus, ingenium auctoris testatur et pavidum et callidum et ita umbratile, ut ne ii quidem laudare queant qui imitantur.*
2. ID. p. XXIII: *severo delectu ex sylloge epistularum ab eiusmodi homine instituta sublata esse ea potissimum, quae hodie utilissima forent, non mirabimur ...*
3. Cassiod. *Var.* VI. 5: ***Talem denique oportet esse quaestorem, qualem portare principis decet imaginem. nam si nos, ut assolet, causam gestis audire contingat, quae auctoritas erit linguae, quae sub oculis regalem genium possit implere? Adesse debet scientia iuris, cautela sermonis ut nemo debeat reprehendere quod principem constiterit censuisse. Opus erit praeterea firmitas animi, ut a iustitiae tramite nullis muneribus, nullis terroribus auferatur.***
4. Cassiod. *Var.* V. 4: ***Omnes enim, quos ad quaesturae culmen eveheimus, doctissimos aestimamus, quales legum interpretes et consilii nostri decet esse participes: dignitas, quae nec divitiis nec solis natalibus invenitur, sed tantum eam doctrina cum coniuncta potest impetrare prudentia ... ab ipso legum peritia postulatur: illuc vota confluunt supplicantium et, quod est omni thesauro pretiosius, penes ipsum civilitatis nostrae fama reponitur. Quaestore iusto innocentium conscientia fit segura, improborum tantum vota redduntur anxia, et cum malis subripiendi spes tollitur, studium bonis moribus adhibetur***
5. Cassiod. *Exp.* in *Ps.* CXLV 2. 30-31, in *CC Ser. Lat.* XCVIII, a cura di M. Adriaen, Turnhout 1958 p. 1299: *In libro Animaе, qui in Variarum opere tertius decimus continetur.*
6. Cassiod. *Var.* IX. 21, 3-4: ***Prima enim grammaticorum schola est fundamentum pulcherrimum litterarum, mater gloriosa facundiae, quae cogitare novit ad laudem, loqui sine vitio. Haec in cursu orationis sic errorem cognoscit absonum, quemadmodum boni mores crimen detestantur externum. ... Grammatica magistra verborum, ornatrix humani generis, quae per exercitationem pulcherrimae lectionis antiquorum nos cognoscitur iuvare consiliis. hac non utuntur barbari reges: apud legales dominos manere cognoscitur singularis. arma enim et reliqua gentes habent: sola reperitur eloquentia, quae Romanorum dominis obsecundat. hinc oratorum pugna civilis uris classicum canit: hinc cunctos proceres nobilissima disertitudo commendat et ut reliqua taceamus, hoc quod loquimur inde est.***
7. Cassiod. *Var.* III. 47:

FAUSTO PPO THEODERICUS REX.

[1] ***In partem pietatis recidit mitigata districtio et sub beneficio punit qui poenam debitam considerata moderatione palpaverit. Iovinum curialem, quem corrector Lucaniae Bruttiorumque humani nobis suggerit sanguinis effusione pollutum (ob hoc cum mutuae contentionis ardoribus excitatus rixam verborum usque ad nefarium collegae deduxit in ritum, sed conscius facti sui intra ecclesiae saepta refugiens declinare se credidit praescriptam legibus ultionem) Vulcanae insulae perpetua relegatione damnamus, ut et sacro templo reverentiam habuisse videamur nec vindictam criminis evadat in totum, qui innocenti non credidit esse parcendum.*** [2] ***Careat proinde patrio foco cum exitiabili victurus incendio, ubi viscera terrae non deficiunt, cum tot saeculis iugiter consumantur. flamma siquidem ista terrena, quae alicuius corporis imminutione nutritur, si non absumit, extinguitur: ardet continue inter undas medias montis quantitas indefecta nec imminuit, quod resolvi posse sentitur: scilicet quia naturae inextricabilis potentia tantum crementi cautibus reponit, quantum illi vorax ignis ademerit. nam quemadmodum saxa incolumia permanerent, si semper inadiuvata decoquerent?*** [3] ***Potentia siquidem divina sic de contrariis rebus miraculum facit esse perpetuum, ut palam consumpta***

occultissimis instauret augmentis, quae vult temporibus stare diuturnis. verum cum et alii montes motibus vaporatis exaestuent, nullus simili appellatione censetur: aestimandum, quia gravius succenditur, qui Vulcani nomine nuncupatur. [4] Mittatur ergo reus capitis in locum praedictum vivus: careat quo utimur mundo, de quo alterum crudeliter fugavit exitio, quando superstes recipit quod eventu mortis infligit: salamandrae secuturus exemplum, quae plerumque degit in ignibus. tanto enim naturali frigore constringitur, ut flammis ardentibus temperetur. subtile ac parvum animal, lumbricis associatum, flavo colore vestitum. vitam praestat soli, quae mortalia cuncta consumit. [5] Memorant autem aevi pristini servatores hanc insulam ante aliquot annos undarum rupto terrore imitus erupisse, cum Hannibal apud Prusiam Bithyniae regem veneno secum ipse pugnavit, ne tantus dux ad Romanorum ludibria perveniret. plus inde mirabile, ut mons tanta flammarum congregatione succensus marinis fluctibus haberetur absconditus et ardor ibi indesinenter viveret, quem tanta unda videbatur obruere.

Rientra in un atteggiamento misericordioso (depone a favore della piet  regale) una punizione mite (una meno severa repressione) e sotto un benefico influsso punisce colui che abbia alleggerito la pena meritata dopo aver considerato le ragioni dell'equit .

Condanniamo il curiale Iovino, che il governatore della Lucania e del Bruzio ci comunica essere contaminato dallo spargimento di sangue umano (questo il motivo: essendo infervorato dagli accessi di rabbia dovuti a un litigio con un collega che a sua volta reagiva, fece trascendere la contesa verbale fino al nefando omicidio del collega; poi, consapevole del suo delitto, rifugiandosi entro le mura di una chiesa, credette di poter sfuggire alla riparazione prescritta dalle leggi) all'esilio perpetuo nell'isola di Vulcano, perch  da un lato risulti chiaro che abbiamo rispettato il luogo consacrato; dall'altro, perch  il criminale non eluda del tutto il castigo, lui che invece non ritenne di dover risparmiare un innocente.

Manchi del patrio fuoco, lui che vivr  esposto a un fuoco pernicioso, laddove le viscere della terra non mancano (di fuoco), nonostante si siano consumate per i tanti secoli trascorsi. Questa fiamma terrestre, infatti, che si alimenta grazie alla consunzione di un elemento, se non consuma tale elemento, rischia di estinguersi: arde, invece, continuamente una massa di fuoco costante, tra le onde di magma al centro della montagna, e non viene meno ci  che, pure, si   portati a credere possa (una buona volta) liquefarsi del tutto, perch  l'imperscrutabile potenza della natura, infatti, colloca entro le rocce tanto materiale combustibile quanto il fuoco vorace ne possa consumare. In che modo mai, infatti, le rocce potrebbero continuare ad esistere intatte, se bruciassero in continuazione senza ricevere alimento? La potenza divina, quindi, fa in modo che da opposte forze si produca un eterno miracolo, sicch  manifestamente si possa rimpiazzare il materiale distrutto con misteriose, intime forze di accrescimento, un miracolo che essa desidera continui in eterno. A dire il vero, nonostante anche altre montagne siano ribollenti di energie sature di vapori, nessuna   stata ritenuta degna di un simile appellativo; si deve essere considerato che ne era degna, invece, perch  pi  violentemente erutta, quell'isola che   stata nominata "isola di Vulcano". Sia dunque inviato, vivo, nel predetto luogo, il reo di morte: perda la *facies* del mondo di cui godiamo, lui che crudelmente da tale mondo, con la morte, ha bandito un altro uomo, sicch  lui, sopravvissuto, sperimenti ci  che il gesto mortale ha inflitto. Seguir  il costume della salamandra, che trascorre la maggior parte della vita tra le fiamme; essa   infatti attanagliata da un gelo naturale tanto grande che deve bilanciarlo tra le fiamme ardenti; un animale piccolo e sottile, affine ai vermi (lombrichi), caratterizzato da una livrea rosso-gialla. Conduce un'esistenza legata alla terra, un genere di vita che logora tutte le creature viventi. Quelli che serbano la memoria di epoche antiche, poi, ricordano che in questa isola, parecchi anni orsono,   emersa, esplodendo, essendosi alterato fin nel profondo, terribilmente, il moto delle onde, nel tempo in cui Annibale di suicid  col veleno, alla corte del re Prusia di Bitinia, affin  non finisse, lui, un cos  grande condottiero, vittima da esporre al ludibrio e allo scherno dei Romani. Da questa circostanza ancora pi  stupefacente appare il fatto che una montagna ardente per una cos  grande concentrazione di materiale infuocato si fosse tenuta nascosta nei flutti del mare e che in essa rimanesse vivo inesauroibilmente un ardore che una cos  grande massa d'acqua sommergeva (aveva coperto, sembrava seppellire).

8. Cassiod. *Var. II. 33: Iustitiae ratio est, ut laudabile desiderium sequatur prosperitas iussionum et quod bona voluntate suscipitur, regalibus quoque hortationibus impleatur.*

9. Cassiod. *Var. II. 16: Studii nostri est, patres conscripti, remunerationem recto conferre proposito et bonae indolis viros ad instituta meliora fructu impensae benignitatis accendere. Nutriunt enim*

praemiorum exempla virtutes nec quisquam est, qui non ad morum summa nitatur ascendere, quando inremuneratum non relinquitur quod conscientia teste laudatur.

10. Cassiod. Var. III. 20: *cordi nostri est levamen humilium, ut contra potentiam superbiorum nostrae pietatis erigamus obstaculum, nec liceat quicquam apud nos audaciae, cuius est propositi superba calcare.*
11. Cassiod. Var. II. 26: *Nullis compendiis delectamur iniustus ... res publica siquidem iure semper aequitatis augetur, et cum temperantia diligitur, velociter profutura succedunt.*
12. Cassiod. Var. II. 24: *Constat senatum populis vivendi regulam praestitisse: nam quod ornat nomen Romanum, a vobis legitur institutum. ad hoc patres in illo principio nominati, ut quasi filiorum per vos possit vita componi. vos enim devotionem provinciarum, vos privatis iura decrevistis et ad omnes iustitiae partes subiectos libenter parere docuistis.*
13. Cassiod. Var. IX. 18 (Edictum Athalarici): *...nec aliquid de eius **distractione detestabili volumus temperatione mitigari.***
14. CTh. 9. 45. 5: *Idem aa. hierio praefecto praetorio. Super confugientibus ad sanctae religionis altaria sanctionem in perpetuum valituram credidimus promulgandam, ut, si quidem servus cuiusquam ecclesiam altariave loci tantum veneratione confisus sine ullo telo petierit, is non plus uno die ibidem dimittatur, **quin domino eius vel cuius metu poenam imminentem visus est declinasse, a clericis quorum interest nuntietur***
15. Cassiod. Var. IX. 18 (Edictum Athalarici): *Si quis ingenuorum ad satisfaciendum legi superius definitae idoneus non habetur, **deportationis protinus subiaceat ultioni, quia plus debuit cogitare iura publica, qui se noverat alibi non posse sustinere vindictam** ... quod si quis in tantam raptatus amentiam **tyrannico spiritu** iuri publico parere neglexerit viribusque praepotens destinati officii spreverit paucitatem, relatione iudicis nostris auribus notabilis ingeratur, **ut indulta executione saionum ultionem sentiat vigoris regii, qui oboedire noluit cognitori** ... [11] Appellari a suspecto iudicibus ordinariis in una causa secundo non patimur, **ne, quod ad remedium repertum est innocentis, asylum quodam modo videatur existere criminosis***

16. EDICTUM THEODERICI REGIS

70. *Si servus ad quamlibet ecclesiam confugiat.*

Si servus cuiuslibet nationis ad quamlibet ecclesiam confugerit, statim domino veniam promittente reddatur : nec enim ultra unum diem ibidem residere praecipimus. Qui si exire noluerit, vir religiosus archidiaconus eiusdem ecclesiae, vel presbyter atque clerici, eundem ad dominum suum exire compellant, et domino indulgentiam praestanti sine dilatione contradant. Quod si hoc superscriptae religiosae personae facere forte noluerint, aliud mancipium eiusdem meriti domino dari cogantur: ita ut etiam illud mancipium quod in ecclesiae latebris commoratur, si extra ecclesiam potuerit comprehendi, a domino protinus vindicetur.

17. 71. *Si quis in causa publici debiti ad ecclesiam quamlibet convolaverit.*

Si quis in causa publici debiti ad ecclesiam quamlibet convolaverit, archidiaconus eum compellat egredi, ad edenda legibus ratiocinia sua : aut si hoc facere noluerit, eius substantiam, quam ad ecclesiam detulit, sine mora contradat. Quod nisi fecerit, quanti interest utilitatis publicae, archidiaconus cogatur exsolvere. [CTh. 9. 45. 1. 3].

18. 125. *Si quis de ecclesiis, id est locis religiosis, homines traxerint.*

Si quis de ecclesiis, id est locis religiosis, homines traxerit, vel aliquid violenter crediderit auferendum, capite puniatur. [CI. 1. 12. 2].

19. Cassiod. Var. III. 46:

ADEODATO THEODERICUS REX

[1] *Materia est gloriae principalis delinquentis reatus, qua nisi culparum occasiones emergerent, locum pietas non haberet. ... casibus asperis praestandum est sub iustitiae laude moderamen, ut nec vindictam sinamus superare peccata nec culpam insultare patiamur legibus impunitam.* [2] *Datis itaque precibus allegasti viri spectabilis Venantii Lucaniae at Bruttiorum praesulis odiorum te acerbitate compressum, custodiae longo situ laborantem, in confessionem raptus adultae puellae Valerianae fuisse compulsus ... illud etiam, quod minime iustitia pateretur, adiciens defensorum tibi patrocina saepius postulanti fuisse subtracta, cum adversarii florentes ingenio etiam innocentem te possent legum laqueis obligare.* [3] *Quae supplicatio cum efficaciter animum nostrae pietatis intraret paulatimque ad misericordiae iura deflecteret, occurrit Bruttiorum praesulis missa relatio, quae privatam allegationem tragoediae suae voce compressit, negando credi contra fidem publicam fallaciter supplicanti.* [4] *Ideoque asperitatem poenae nostra lenitate mollimus, statuentes ut ex die prolati oraculi sex mensium patiaris exilium, ita ut nulli post constituta nostra sub qualibet interpretatione tibi liceat obicere crimen infamiae, quando fas est principi maculosas notas vitatae opinionis abstergere ... poenam trium librarum auri nihilominus comminantes, si quis aut obviando aut aliter intellegendo praesens nostrum violare temptaverit constitutum...*

20. Cassiod. Var. II. 14

[3] *...Aves ipsae, quarum vita semper in escis est, naturam suam extranea sorde non maculant. ciconia, redeuntis anni iugiter nuntiatrice, eiciens tristitiam hiemis, laetitiam verni temporis introducens, magnum pietatis tradit exemplum. nam cum parentes eorum pennas senio coquente laxaverint nec ad proprios cibos quaerendos idonei potuerint inveniri, plumis suis genitorum frigida membra refoventes escis corpora lassa reficiunt: et donec in pristinum vigorem ales grandaeva redierit, pia vicissitudine iuvenes reddunt, quod a parentibus parvuli susceperunt. et ideo non immerito longa vita servantur, qui pietatis officia non relinquunt.* [4] *Perdicibus etiam mos est ova perdita per alterius matris damna sarcire, ut adoptione alienae subolis incommoda suae reparent orbitatis: sed mox ut nati fiduciam habere coeperint ambulandi, ad campos exeunt cum nutrice: qui ut fuerint materna voce commoniti, ovorum suorum potius genetricem petunt, quamvis ab aliis furtivis fetibus educuntur.* [5] *Quid ergo homines facere debebunt, quando hanc pietatem et in avibus inesse cognoscunt?... quia ideo elegimus mores vestros, quia crudelibus parcere non potestis, quando genus pietatis est in illos distringere, qui contra naturae ordinem sceleratis se docentur actionibus miscuisse.*

21. Cassiod. Var. II. 19

[1] *Cuncta quidem iure detestamur scelera et omne quod iniquum est clemens execratur auditus, sed ea maxime quae, humani sanguinis effusione polluta, nostram contra se incitavere censuram ... pro dolor! pietas in avibus invenitur, quae ab humana condicione deseritur.* [3] *Vultur ipse, cui vita est cadaver alienum, tantae magnitudinis corpus, nec exiguis alitibus probatur infestus, sed magis accipitrem, vitam plumigerum avium persequentem, alis caedit, ore dilaniat totoque suo pondere periclitantibus nititur subvenire: et homines parcere nequeunt, cuius se genus esse cognoscunt. ille non vult extinguere quo poterat vesci: servi maluerunt occidere qui eos superstes consueverat enutrire. fiat ergo pastus pii vulturis, qui necem potuit crudeliter desiderare pastoris. tali potius sepulcro recipiatur, qui dominum reddidit insepultum.*

22. Cassiod. Var. VII. 46:

FORMULA QUA CONSOBRINAE MATRIMONIUM LEGITIMUM FIAT

23. [1] *Institutio divinarum legum humano iuri ministravit exordium.*

24. Cassiod. Var. IX. 25:

[5] *Originem Gothicam historiam fecit esse Romanam, colligens quasi in unam coronam germen floridum quod per librorum campos passim fuerat ante dispersum.*

25. Cassiod. Var. IV. 35:

ACTORIBUS ALBINI V. I. THEODERICUS REX

[1] *Consulto provida decrevit antiquitas minores contractus liberos non habere, ut et insidiantium laquei frustrarentur et lapsis aetas lubrica subveniret. obrueretur quippe innocentia, si relaxaretur audacia, essetque cunctis fallendi studium, si fraus subrepticium lucraretur effectum.* [2] *Et ideo priscae consuetudinis supplicatione porrecta suggeritis patronum vestrum in annis minoribus constitutum facultatibus suis potius aggregasse dispendia, dum ignara pueritia contraria gerit, quae profutura putaverit, et nunc id tempus aetatis agere, quo lapsui possimus per ignorantiam subvenire, allegantes, ut quod iura tribuerunt, nostra quoque beneficia largiantur.* [3] *Atque ideo, si petitio vestra a veritate non deviat et intra annorum spatia deget, quibus hoc beneficium leges sacratissimae praestiterunt, nihilque est quod iure contra referatur, patronum vestrum sollemniter causa cognita in integrum restitui nostra quoque permittit auctoritas, ita tamen, ut omnia secundum iustitiam legesque peragantur, quia sic supplicantibus consulere volumus, ut eorum adversarios per iniustitiam non gravemus.*

Saggiamente (ragionevolmente) l'antichità previdente (provvidenziale) stabilì che i minori non effettuassero transazioni autonomamente, perché da un lato venissero vanificate le cavillose mistificazioni dei truffatori e dall'altro la fragilità dell'età immatura potesse essere addotta come scusante per gli errori. La buona fede (innocenza) verrebbe infatti sopraffatta se la temerarietà venisse sdoganata, e ciascuno sarebbe preso dal desiderio di ingannare, se la frode riuscisse a garantire un guadagno truffaldino (frutto di raggio). Per questo, dunque, avendo redatto una supplica secondo l'antichissima usanza (gli statuti vigenti in antica età), ci rendete noto che il vostro patrono, quando era minore, ha più che altro accumulato perdite su perdite relativamente al suo patrimonio, dal momento che la giovinezza inesperta porta a termine imprese controproducenti che aveva ritenuto giovevoli in prospettiva e (ci riferite che) ora il patrono si trova in quella fascia d'età in cui potremmo ovviare all'errore tramite il ricorso all'inesperienza, concludendo con la preghiera che ciò che il diritto antico ha sancito, anche le nostre benevole decisioni possano concedere. Perciò, se la vostra petizione non si allontana dalla verità e se si colloca entro i termini cronologici nei quali le leggi reverendissime garantiscono questo beneficio, e se non c'è alcunché che osti, ai termini del diritto, anche il nostro supremo potere consente che il vostro patrono sia riportato allo *status quo* in forma solenne, previo accertamento, ma in modo tale che, però, tutto avvenga ai sensi della legge e secondo giustizia, perché vogliamo provvedere alle esigenze di quelli che ci pregano in modo tale da non danneggiare, commettendo un'ingiustizia, i loro avversari.

26. Cassiod. Var. IX. 18 (*Edictum Athalarici*):

... *de legibus in allegationem iustissimae largitatis illam distractionem volumus custodiri, quam pro veritate sollicita legalis sanxit antiquitas.*

27. CTh. 2. 16. 2 pr.: *Idem a. ad bassum pf. p. placuit, post completum quintum et vicesimum annum, ex eo, quo vicesimi et sexti anni dies illuxerit, ad interponendam contestationem in urbe Roma usque ad anni tricesimi extremum diem spatia prorogari, et intra centesimum urbis romae milliarium, si tamen ab his iudicibus, qui romae sunt, fuerit iudicandum: per omnem vero italiam usque ad finem anni vicesimi et noni: in ceteris omnibus provinciis usque ad completum annum vicesimum et octavum. Quo transacto tempore manifeste omnes sciant, legum sibi deinceps praesidia denegari, quandoquidem, contestationis necessitate depulsa, finiendas integri restitutionum decidendasque causas certo genere clausurimus.*

28. Cassiod. *Var.* II. 30:

Non praeiudicat iuri publico personalis exceptio, quia beneficentem esse principem licet nec intra regulas constituti potest munificentia regalis artari ... clementia non habet legem nec debet sub angustis terminis benigna sequi, quem decet sine fine laudari.

29. Cassiod. *Var.* XI. 8:

EDICTUM PER PROVINCIAS. SENATOR PPO.

[1] *Priscorum mos fuit nova iura decernere, ut succedenti populo aliquid quod omissum videbatur adiungerent: nunc autem sufficiens satis conscientiae veterum decreta servare. erat ante genus hominum sub hac novitate sollicitum, dum regulam vitae suae in aliena cognoscerent voluntate pendere: modo vero unusquisque novit fixum, quod ab antiquis plenissime non dubitat constitutum. sufficiunt ergo vobis iura, si non desit voluntas eximia. quid praeconum voces, quid periculosas sententias praesulum erectis auribus sustinetis?* [2] *Propriae vitae imponit modum, qui sibi se iudicem intellegit constitutum. studete cuncti actibus bonis et formidanda nescitis. nolite inardescere ad praesumptiones illicitas: amate vivere quieti: transigite semper innoxii. quid litibus honesta confunditis? cur facitis quae mox timere possitis? si quaeritis lucra, vitate potius damnosa litigia. si quod tamen emergerit civile certamen, legibus patriis estote contenti: nullus ad seditiosa consurgat, nullus ad violenta confugiat. furoris genus est in saeculo pacato turbulento studere proposito.* [3] *Sed quia de nobis iudicibus etsi non verus, tamen oritur rationabilis metus, dum inexperta potestas trahit potius ad timorem, quantum ad meum propositum pertinet, iuvante deo rerumque dominis regnantibus omnia vobis iusta, omnia moderata promittite. primum, quod maxime iudicem dehonestat, nundinatio a me foeda nescibitur. non enim mea verba more vestium suspensa venduntur. sperari a vobis aliquid sola specierum indigentia faciet, non malitiosa venalitas. ubi tamen erit quae tempus mitigat moderata praeceptio, non indicimus quod ematur nec ad taxationem trahimus quae necessaria non habentur.* [4] *Estote tantum ad consueta solliciti, de novitate securi, quia illud solum nobis iudicavimus esse commodum, si vos iuvante domino servemus illaesos. non vos quisquam militum pro sua voluntate concutiet: non exactor adiecticiis gravabit incommodis: non solum nostras, sed et officii innoxias custodibimus manus. ... alioquin inutile bonum est iudicem non accipere et multis accipiendi licentiam praebuisse. neque enim sic a nobis egrediuntur, ut ea quae passi fuerint aliis merito fecisse videantur. imminuta sunt enim vestro amore suffragia, quae hactenus omnium detrimento crescebant.* [5] *Ostendimus in nobis deo iuvante continentiam, ut eam militibus sine pudore imperare possimus. non enim potest auctoritatem habere sermo qui non iuvatur exemplo, dum iniquum sit bona praecipere et talia non fecisse. ordinatio igitur nostra utilitatem publicam tantummodo respiciet, non furta privata. scimus quae pro nobis vota fuderitis, qua fuistis anxietate suspensi. deforme nobis est talia facere, ut minus possitis in vestra exultatione gaudere.* [6] *Patebunt deo propitio aures nostrae ad suscipienda desideria supplicantium: actor causae suis nos oculis sub libertate visurus est: non redempta, sed propria lingua loquebitur. nobis enim nec servitus imperabit nec a nobis nobilitas veneranda fatigabitur. praetoria denique nostra nullus turpis actus intrabit, nemo a nobis quam venerat minus locupletior redit. nescivit domesticum penetrale a subselliis discrepare. iudicem me observans inveniet, quocumque respexerit.*

30. const. Tanta (*De confirmatione Digestorum*) 18: *Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale contigerit, Augustum imploretur remedium ...*